

IL CONSUMATORE CON DEBITI PROMISCU DALLA L. N. 3 DEL 2012 AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL' INSOLVENZA

di **GIUSEPPE POSITANO**

Approfondimento del 19 maggio 2020

ISSN 2420-9651

Mai la nozione di consumatore è stata così tanto tormentata e discussa quanto lo è oggi nella disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla l. 27 gennaio 2012, n. 3 [1] e lo sarà con l'imminente entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII) ...

SOMMARIO: 1. Premessa: l'incerta nozione di “consumatore” sovraindebitato. - 2. L'approccio al problema: l'esegesi delle norme. - 3. La compatibilità fra la qualifica soggettiva di consumatore e quella di imprenditore o professionista. - 4. La natura dei debiti ristrutturabili attraverso il piano del consumatore. - 5. Forme di tutela dei creditori (rimasti) estranei al piano del consumatore.

1. Premessa: l'incerta nozione di “consumatore” sovraindebitato.

Mai la nozione di consumatore è stata così tanto tormentata e discussa quanto lo è oggi nella disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla [l. 27 gennaio 2012, n. 3](#) [1] e lo sarà con l'imminente entrata in vigore del [nuovo Codice](#) della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII) [2]. Non solo per le implicazioni e le ripercussioni di ordine sistematico e concettuale, ma anche per le ricadute in ambito applicativo ed operativo. Infatti, il *discrimen* fra la procedura di composizione della crisi del consumatore (il c.d. piano del consumatore) e le altre procedure di sovraindebitamento (l'accordo o concordato minore nel CCII, e la procedura di liquidazione o liquidazione controllata nel CCII) risiede proprio nei labili confini della figura del consumatore, il solo a poter ristrutturare i propri debiti senza dover passare per il consenso dei creditori [3].

Un *favor* che il legislatore ha voluto riservare al solo debitore sovraindebitato che rivesta anche la qualifica di consumatore [4], che di fatto ha costituito il vero “collo di bottiglia” delle nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. È intuitivo, infatti, come l'introduzione ad opera della [l. n. 3 del 2012](#) di una normativa concorsuale [5] di particolare favore (il piano del consumatore, appunto) abbia inevitabilmente indotto il debitore sovraindebitato a voler assumere le vesti di consumatore, anche lì dove tale qualificazione giuridica non fosse del tutto scontata, suscitando in tal guisa un animato dibattito in dottrina ed in giurisprudenza. Dibattito, invero, destinato – per le considerazioni di seguito esposte – ad alimentarsi ulteriormente anche dopo l'entrata in vigore del nuovo CCII che sul punto non ha inteso fare chiarezza [6].

Eppure, il legislatore italiano, con la giusta lungimiranza e nel tentativo di evitare prevedibili contrasti interpretativi, ha mutuato una nozione di consumatore già conosciuta e rodada a livello comunitario [7].

Tanto, però, evidentemente non è bastato, residuando ancora oggi un largo margine di incertezza in ordine a questa definizione e al suo perimetro normativo [8].

Le questioni più controverse hanno riguardato, in particolare, il fideiussore dell'altrui impresa o professione [9], il socio illimitatamente responsabile di società fallibile [10] (ovvero, secondo il CCII, assoggettabile a liquidazione giudiziale) e l'insolvente civile con debiti “misti o promiscui”, cioè contratti non solo per ragioni personali o familiari, ma anche in funzione dell'attività imprenditoriale o professionale «eventualmente»

svolta (v. [art. 6, comma 2, lett. b, l. n. 3 del 2012](#)) [11].

Con specifico riferimento all'ultima problematica, in particolare, si è contrapposto il consumatore c.d. “puro” che, cioè, ha contratto debiti esclusivamente per ragioni personali o familiari, dal consumatore c.d. “spurio” che ha, invece, assunto obbligazioni anche di tipo imprenditoriale o professionale [12]. Circostanza, questa, che ricorre con una certa frequenza nei casi di debitore (persona fisica) *ex* imprenditore [13], il quale assieme ai debiti “comuni” (assunti cioè per esigenze personali e/o familiari) conserva ancora il fardello dei debiti contratti in funzione della precedente attività d'impresa [14]. Il più delle volte, si tratta di debiti residui verso i fornitori, *ex* dipendenti (per TRF o mensilità non corrisposte) oppure verso l'erario (es. per IVA o IRPEF non pagata) e gli enti previdenziali (es. l'INPS per ritenute operate e non versate) [15]. Circostanza che, invero, può profilarsi con analogha complessità anche nei casi (ugualmente ricorrenti) in cui l'attività d'impresa o professionale non sia affatto cessata al momento della proposizione del piano del consumatore. Quando, cioè, l'imprenditore o il professionista intenda ristrutturare, con lo strumento del piano del consumatore, solo una parte dei suoi debiti, quelli, cioè, di tipo personale (es. finanziamento contratto per l'acquisto di beni di consumo oppure mutuo stipulato per l'acquisto della casa di abitazione familiare) [16].

Ebbene, nei casi di obbligazioni composite, il problema che l'interprete (in particolare l'operatore del diritto) è chiamato a dirimere è triplice.

Innanzitutto, ci si deve interrogare se colui che ricopre o ha ricoperto (al momento della presentazione del piano) la qualifica di imprenditore o professionista possa essere considerato “consumatore” ai fini della procedura di sovraindebitamento ([art. 6, comma 2, lett. b, l. n. 3 del 2012](#)) oppure se vi è un'incompatibilità ontologica e concettuale fra le due categorie soggettive (di consumatore, da una parte, e di imprenditore o professionista, dall'altra) [17], che ne precluderebbe *in nuce* l'accesso [18].

Nel caso, poi, di risposta affermativa al primo quesito, ci si deve ancora chiedere quali debiti siano ristrutturabili attraverso il piano del consumatore: se solo quelli c.d. “comuni” o anche (ed in quale misura) quelli funzionali all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale «eventualmente» svolta [19].

Infine, ove si ritengano ristrutturabili con il piano del consumatore i soli debiti personali o familiari del sovraindebitato, quali sono (sempre che ve se ne siano) gli strumenti a tutela dei creditori rimasti estranei al piano, dei creditori cioè, titolari di crediti sorti in

funzione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale «eventualmente» svolta dal debitore?

È, infatti, agevole rilevare che ove si consentisse al debitore sovraindebitato con debiti “misti” di poter ristrutturare, attraverso il piano del consumatore, i soli debiti personali, destinando al soddisfacimento dei rispettivi creditori (personali) il suo (eventualmente intero) patrimonio, i creditori pretermessi dalla procedura (quelli, cioè, professionali) potrebbero risentirne un pregiudizio (anche grave) in spregio al principio della responsabilità patrimoniale generica di cui all'[art. 2740 c.c.](#) [20], legittimandosi in tal guisa un'ipotesi di segregazione patrimoniale che non sarebbe espressamente prevista dal legislatore [21].

2. L'approccio al problema: l'esegesi delle norme.

Per un approccio al problema, non può prescindersi da un'indagine ermeneutica (letterale, ma anche logica e sistematica) delle norme di riferimento ed in particolare di quelle che dettano la nozione di “consumatore” rilevante ai fini della disciplina sulle crisi da sovraindebitamento.

Ora, l'[art. 6, comma 2, lett. b\), l. n. 3 del 2012](#), più volte citato, definisce il consumatore come «il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». Norma che riproduce sostanzialmente (anche se non formalmente) [22] la nozione di consumatore contenuta nell'[art. 3 del Codice del consumo \(d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206\)](#), che lo definisce infatti come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» [23].

L'elemento distintivo risiede, piuttosto, nell'avverbio «esclusivamente» “aggiunto” dal legislatore nazionale alla nozione interna di consumatore sovraindebitato [24].

A colmare questa differenza linguistica ci ha pensato il nuovo CCII che, all'[art. 2, comma 1, lett. e\), d.lgs. n. 14 del 2019](#) (che detta le «Definizioni» del Codice) [25], fornisce una nozione di consumatore esattamente corrispondente a quella del [Codice del consumo](#) [26], definendolo, per l'appunto, come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta [...]» [27].

Eppure, già l'[art. 1 d.l. 22 dicembre 2011, n. 212](#), che ha preceduto l'emanazione della [l.](#)

[n. 3 del 2012](#), nel disciplinare in una fase embrionale la composizione della crisi da sovraindebitamento, rinviava *tout court* alla nozione di “consumatore” contenuta nel [Codice del consumo](#) [28].

È pertanto, il [Codice del consumo](#) e l'elaborazione (dottrinale e) giurisprudenziale formatasi attorno ad esso, che deve fungere, gioco forza, da “bussola” [29] di orientamento per la ricostruzione ermeneutica della nozione di consumatore rilevante nella disciplina delle crisi da sovraindebitamento [30].

3. La compatibilità fra la qualifica soggettiva di consumatore e quella di imprenditore o professionista.

Tanto premesso, giova rilevare come le norme interne di riferimento, e cioè sia l'[art. 6, comma 2, lett. b\), della vigente l. n. 3 del 2012](#), che l'[art. 2, comma 1, lett. e\)](#), CCII, non escludono affatto che il debitore svolga (o abbia svolto in passato) un'attività imprenditoriale o professionale, contemplandone anzi espressamente tale “eventualità” [31].

Numerosi sono, d'altra parte, i riferimenti normativi contenuti nella [l. n. 3 del 2012](#) che attestano la compatibilità della figura del consumatore con quella dell'imprenditore o del professionista. Già l'[art. 7, comma 2](#), nel disciplinare le condizioni di ammissibilità, vieta l'accesso alle procedure di sovraindebitamento (dell'accordo, comma 1, o del piano del consumatore, comma 1-*bis*) «quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo», implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia dimensionale di cui all'[art. 1 l. fall.](#) L'[art. 8, comma 3-*bis*](#), fa poi riferimento (in una disposizione dedicata al «Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore») ad una proposta di accordo o di piano che può essere «presentata da parte di chi svolge attività d'impresa». L'[art. 9](#), ancora, nel disciplinare le modalità di deposito della proposta di accordo o di piano, si riferisce, al comma 3, al «debitore che svolge attività d'impresa», imponendogli di depositare «le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale». Anche l'[art. 14-*quinquies*, comma 2, lett. c\)](#), dettato in tema di “liquidazione del patrimonio”, procedura – che come noto – può scaturire anche dalla conversione di un piano del consumatore non andato a buon fine (cfr. [art. 14-*quater*](#)), dispone l'annotazione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura «nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa». Così come l'[art. 16, comma 1, lett. b\)](#), nell'introdurre le

sanzioni penali a carico del debitore (anche consumatore) sovraindebitato, punisce colui che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda della [l. n. 3 del 2012](#) (dunque anche del piano del consumatore), sottragga, occulti o distrugga, in tutto o in parte, la «propria documentazione contabile» [32].

Ma ancora più rilevante è il riferimento dell'[art. 12-bis, comma 3, l. n. 3 del 2012](#), che nel delimitare l'ambito del giudizio di omologazione, impone che il Tribunale verifichi non solo la fattibilità del piano, ma anche l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo. Il riferimento è «alle risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate», per le quali il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento, ma non la riduzione [33]. È al riguardo intuitivo che, trattandosi di crediti fiscali propri (ed esclusivi) di colui che svolga (o ha svolto) attività d'impresa (si pensi all'IVA, ma anche alle ritenute non versate), il piano del consumatore non può dirsi precluso a chi è (o sia stato) imprenditore o professionista [34].

Del resto, la qualità di consumatore non rappresenta un attributo soggettivo aprioristico e preconcepito, ma è “conferita” di volta in volta sulla base dello scopo consumeristico del singolo debito contratto [35]. Il legislatore nazionale, sulla falsariga di quello comunitario, ha inteso riferirsi al “titolo” delle obbligazioni che hanno determinato il sovraindebitamento [36], non alla qualifica soggettiva astratta del soggetto agente [37]. Al fine dell'individuazione del “consumatore”, pertanto, il giudice dovrà verificare le modalità dell'atto concluso, le forme utilizzate, le circostanze di tempo e di luogo di esso, allo scopo di verificare se – nel caso specifico – l'oggetto dell'attività possa ritenersi destinato al soddisfacimento di bisogni inerenti alla sfera privata, personale o familiare [38].

La selezione, quindi, deve essere condotta sulla base di un criterio teleologico, che accerti la causa dell'indebitamento [39], che verifichi cioè il rapporto di funzionalità al privato consumo delle obbligazioni contratte [40].

Nella medesima direzione si pone anche il CCII che, nel fornire la definizione di consumatore, all'art. 2, comma 1, lett. e), sopprime l'avverbio «esclusivamente», limitandosi a riprodurre la nozione del [Codice del consumo](#), riconoscendo tale qualifica – come si è visto – a «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» [41].

È del resto lo stesso Codice della crisi a confermare all'art. 2, comma 1, lett. e), la possibilità che il consumatore svolga «eventualmente» anche attività professionale o imprenditoriale, con una previsione che, a voler opinare diversamente, non avrebbe alcun senso o spiegazione [42].

4. La natura dei debiti ristrutturabili attraverso il piano del consumatore.

La possibilità per il consumatore [43] che svolga (o abbia svolto) anche attività imprenditoriale o professionale, di accedere al piano del consumatore [44], impone all'interprete di verificare – nel caso di obbligazioni composite – quali debiti siano ristrutturabili attraverso questa procedura: se solo quelli c.d. comuni oppure anche quelli d'impresa o professionali [45].

Sul punto, non è revocabile in dubbio che la procedura *de qua* sia stata pensata e disciplinata dal legislatore per la composizione dei soli debiti «estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» ([art. 6, comma 1, lett. b, l. n. 3 del 2012](#)) [46]. Il particolare *favor* legislativo [47] che permea questa procedura, che non abbisogna – a differenza dell'accordo (o del concordato minore nel CCII) – del consenso dei creditori (ma della sola omologazione del Tribunale), è circoscritto ai soli debiti di “consumo”, non a quelli “professionali”, che invece devono essere esclusi dal piano [48].

Peraltro, un'ipotesi di esclusione dal piano del consumatore di debiti di tipo professionale è stata espressamente prevista dal CCII per i soci illimitatamente responsabili (per il socio, cioè, di s.n.c., l'accomandatario di s.a.s. e s.a.p.a. e l'accomandante di s.a.s. ingeritosi nella gestione [ex art. 2320 c.c.](#)), ai quali è ora permesso di ristrutturare, attraverso questa procedura, esclusivamente i debiti estranei a quelli sociali, che devono quindi essere lasciati fuori dal piano [49]. Eppure, la circostanza che attraverso la procedura di sovraindebitamento il socio illimitatamente responsabile (anche di società non fallibile) [50] potesse destinare una parte del suo patrimonio (anche consistente) ai soli creditori personali, escludendo quelli sociali, costituiva, invero, il principale argomento ostativo all'ammissibilità di un piano siffatto [51]. In altri termini, i creditori sociali, pur avendo un titolo (sussidiario) sul patrimonio personale del socio, non avrebbero potuto realizzare a pieno la sua responsabilità patrimoniale ai sensi dell'[art. 2740 c.c.](#), se i beni personali fossero stati appresi e destinati ad una procedura personale di sovraindebitamento [52].

Ebbene, l'art. 2, comma 1, lett. e), CCII – come anticipato – ha espressamente riconosciuto la qualifica di consumatore alla persona fisica «anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali», con ciò superando il problema della ammissibilità del piano del consumatore proposto da un socio illimitatamente responsabile [53] ed al contempo limitandolo ai soli debiti personali (non societari) [54].

La normativa sopra richiamata, pertanto, non pare precludere al consumatore, per quanto attivo (ancora) sul mercato imprenditoriale o professionale, la possibilità di ristrutturare – attraverso il piano – solo una parte dei propri debiti, quelli cioè personali, lasciando fuori quelli di altra natura [55]. D'altra parte, questo approdo interpretativo trova conferma nel carattere non necessariamente universale della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la quale a differenza della liquidazione controllata (v. art. 268, comma 1, CCII) non deve necessariamente comprendere l'intero patrimonio del debitore [56].

5. Forme di tutela dei creditori (rimasti) estranei al piano del consumatore.

La circostanza che il debitore – in presenza di obbligazioni composite o miste – possa con il piano del consumatore ristrutturare i soli debiti di tipo personale o familiare, contratti cioè, «per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta», dischiude il problema degli strumenti di tutela a salvaguardia delle ragioni dei creditori (quelli d'impresa o professionali) rimasti estranei a questa procedura [57].

Infatti, il debitore potrebbe – attraverso il piano – destinare le sue risorse (in tutto o in parte) al soddisfacimento delle ragioni dei soli creditori personali, a svantaggio di quelle dei creditori d'impresa o professionali, i quali vedrebbero corrispondentemente diminuito (in tutto o in parte) il patrimonio del loro comune debitore [58]. I creditori non consumeristici, infatti, una volta omologato il piano del consumatore che abbia destinato al soddisfacimento – seppure parziale – dei soli creditori personali, tutti i beni del debitore, vedrebbero preclusa di fatto la possibilità di soddisfacimento delle loro ragioni [59] (anche se anteriori al piano) [60].

Problematica analoga a quella che si pone per l'ipotesi [61] – oramai espressamente

ammessa dal CCII [62] – del piano del consumatore presentato da un socio illimitatamente responsabile di società (s.n.c., s.a.s., s.a.p.a.), per la ristrutturazione dei (soli) debiti estranei a quelli sociali (art. 2, comma 1, lett. e, CCII). Anche in tal caso, la destinazione del patrimonio del socio-consumatore al soddisfacimento (sia pure parziale) dei creditori personali potrebbe avvenire a detrimento di quelli sociali, rimasti fuori dal piano [63].

In mancanza di una norma [64] che si occupi della ristrutturazione dei debiti “misti” [65], l'interprete non può che ricercare nel sistema (costituito dalla [l. n. 3 del 2012](#) e dal CCII) eventuali strumenti di salvaguardia che potrebbero essere impiegati per tutelare le ragioni dei creditori esclusi dal piano [66].

Il creditore estraneo a piano, al quale certamente non può essere richiesto di dare l'assenso alla propria esclusione [67], può piuttosto opporsi al piano del consumatore predisposto dal comune debitore. L'[art. 12-bis, comma 4, l. n. 3 del 2012](#) e l'art. 70, comma 9, CCII riconoscono, infatti, non solo al creditore, ma anche a «qualunque altro interessato» (qualità certamente riferibile ai creditori estranei) [68] la facoltà di contestare la convenienza del piano perché, ad esempio, predisposto in pregiudizio delle loro ragioni [69] o addirittura in frode alle stesse [70].

Un'ulteriore forma di tutela delle ragioni (anche) del creditore escluso è poi costituita dal giudizio di meritevolezza, che il giudice è chiamato a compiere in maniera sommaria già nella fase di ammissione e, poi, in maniera più approfondita e rigorosa, in quella della omologazione ([art. 12-bis, comma 3, l. n. 3 del 2012](#) e art. 69 CCII) [71].

L'art. 69 CCII eleva, in particolare, il requisito della meritevolezza del debitore a condizione ostativa all'accesso stesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, individuandolo più compiutamente nell'assenza di «colpa grave, malafede o frode» del consumatore [72]. Perché poi in concreto i creditori esclusi possano contestare il piano e il giudice accertare la meritevolezza del consumatore (in sede di ammissione e/o omologazione), è necessario che negli elenchi allegati alla proposta di piano ([art. 9 l. n. 3 del 2012](#) e art. 67, comma 2, CCII) vengano riportati anche i debiti [73] e i beni rimasti fuori dalla procedura [74]. Stesse indicazioni dovrebbero essere riportate anche nella relazione particolareggiata dell'OCC che deve accompagnare la domanda del consumatore prevista dall'[art. 9, comma 3-bis, l. n. 3 del 2012](#) e dall'art. 68, comma 2, CCII, che costituisce – come noto – indispensabile ausilio perché il giudice possa accertare la meritevolezza del debitore e la fattibilità del piano [75].

È, pertanto, il c.d. filtro di meritevolezza – che rappresenta nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore il contraltare all'assenza dell'approvazione dei creditori [76] – a costituire presidio di garanzia delle ragioni di tutti i creditori, comunque, “interessati” (d)al piano del consumatore [77].

Riferimenti bibliografici

[1] Nel testo risultante dalla modifica apportata dal [d.l. 18 ottobre 2012, n. 179](#) (c.d. decreto crescita 2.0), conv. nella [l. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

[2] CCII: [d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2019 e destinato ad entrare in vigore, almeno con riferimento alle norme che interessano il presente contributo, il 15 agosto 2020, cioè 18 mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta (art. 389 CCII), pur nella consapevolezza che la disciplina oggi vigente ([l. n. 3 del 2012](#)) seguirà a trovare applicazione per tutte le procedure di sovraindebitamento aperte prima della entrata in vigore del Codice o anche successivamente, ma sulla base di domande presentate prima (art. 390 CCII).

[3] M. SCIUTO, *Il “debitore civile” sovraindebitato*, in M. CIAN (a cura di), *Diritto Commerciale, II. Diritto della crisi d'impresa*, Torino, 2019, 251, il quale rileva come il consumatore si limiti a progettare “unilateralmente” un percorso di ristrutturazione dei debiti, che verrà direttamente sottoposto all'esame e all'approvazione del tribunale, producendo infine, se il vaglio giudiziale sarà superato, effetti analoghi a quelli dell'accordo omologato; G. TERRANOVA, *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, in F. DI MARZIO - F. MACARIO - G. TERRANOVA (a cura di), *La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento*, Milano, 2013, 8; F. DI MARZIO, *Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitato*, *ivi*, 13 s., il quale qualifica il piano del consumatore in termini di «concordato coattivo» assimilabile a quello previsto in materia di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria comune, ove anche la proposta di concordato è comunicata ai creditori che, però, non la votano, ma possono piuttosto opporsi all'omologazione del concordato.

[4] F. DI MARZIO, *Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitato*, *cit.*, 13 s., per il quale il regime di particolare favore accordato al consumatore risponde all'esigenza, di ordine pubblico economico, di definizione ragionevole della situazione di sovraindebitamento di coloro che non svolgono un'attività economica.

[5] Non si dubita più infatti che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento abbiano natura concorsuale (cfr. A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2017, 582, per i quali in tal senso depone sia il dato letterale ([art. 6](#), comma 1, e [art. 7, comma 2, l. n. 3 del 2012](#)), sia la circostanza

che le procedure in oggetto, nella loro attuale configurazione, comportano tutte sia una regolamentazione coattiva dei rapporti creditori-debitore, sia l'imposizione di vincoli sul patrimonio del debitore) ed *a fortiori* dopo l'emanazione del nuovo CCII che, anche da un punto di vista topografico, ha inserito le procedure da sovraindebitamento nell'ambito delle altre procedure concorsuali, attribuendo loro la medesima dignità normativa; F. DI MARZIO, *Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitato*, cit., 14. La natura concorsuale delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, da ultimo, è stata espressamente riconosciuta ed affermata da [Corte cost., 22 ottobre 2019, n. 245](#), in [www.ilcaso.it.](#), 11 dicembre 2019.

[6] Perdendo probabilmente una preziosa opportunità: così L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Fall.*, 2019, 701.

[7] Il riferimento è naturalmente alla nozione di consumatore contenuta nell'[art. 3 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206](#) (c.d. [Codice del consumo](#)), per il quale tale è «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».

[8] L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 697 ss.

[9] Per una ricognizione sul tema, cfr. S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, in A. CRIVELLI - R. FONTANA - S. LEUZZI - A. NAPOLITANO - F. ROLFI, *Il nuovo sovraindebitamento, dopo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Bologna, 2019, 22 ss.; L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 703; F. PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, nota a [Trib. Prato, 16 novembre 2016](#) e [Trib. Milano, 18 agosto 2016](#), in *Fall.*, 2017, 198 ss.

[10] In argomento di recente, cfr. P. LUCCI, *Il socio illimitatamente responsabile e la composizione della crisi personale da sovraindebitamento*, nota a [Trib. Rimini, 22 marzo 2018](#) e [Trib. Verona, 9 maggio 2018](#), in *Fall.*, 2019, 946 ss.; S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 26 ss.; F. PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, cit., 198 ss.

[11] Sul tema cfr. [Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869](#) (est. M. Ferro), in *Fall.*, 2016, 661 ss., con articolata nota di F. PASQUARIELLO, *La Cassazione delinea il profilo del*

consumatore sovraindebitato, ove ulteriori riferimenti.

[12] L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 702; F. PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, cit., 198 ss.

[13] Purché, in ogni caso, non assoggettabile ad altre procedure concorsuali (arg. [ex art. 6](#), comma 1, e art. [7, comma 2, lett. a, l. n. 3 del 2012](#)), in quanto non fallibile (imprenditore agricolo o “minore” oppure cessato da più di un anno [ex art. 101 fall.](#)): F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 669.

[14] L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 701 s.

[15] Per un caso cfr. [Trib. Como, 7 novembre 2019](#), in [www.ilcaso.it](#), 13 dicembre 2019, ove il Tribunale, però, ha rigettato la omologazione del piano per difetto di meritevolezza del professionista istante, ritenuto colpevole del gravoso indebitamento accumulato negli anni nei confronti dell'erario per tributi vari.

[16] F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 669.

[17] Così ad esempio A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., 584; G. TERRANOVA, *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., 8, per il quale il piano del consumatore costituisce una procedura più snella riservata a «chi non esercita alcuna attività professionale o a chi non ha contratto alcun debito per esercitarla».

[18] In argomento cfr. S. LEUZZI, *La procedura da “sovraindebitamento”: profili generali*, cit., 21 ss.

[19] Sul punto, A. CRIVELLI, *Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella L.n. 3/2012 e nel CCII*, in *Fall.*, 2019, 720 s.

[20] A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in A. CRIVELLI - R. FONTANA - S. LEUZZI - A. NAPOLITANO - F. ROLFI, *Il nuovo sovraindebitamento, dopo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 74. Coglie pienamente il problema P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, in *Fall.*, 2016, 1284.

[21] A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., 583; F. MACARIO, *Finalità e definizioni*, in *La “nuova” composizione della crisi da*

- sovraindebitamento*, cit., 18. Sul punto cfr. anche [Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869](#), cit.
- [22] L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 701; A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., 584.
- [23] Trib. Bergamo, 12 dicembre 2014, in [www.ilcaso.it](#), 22 dicembre 2014, per il quale «la definizione ricalca sostanzialmente quella di cui all'[art. 3 del codice del consumo \(d.lgs. 206/2005\)](#), di matrice in gran parte comunitaria, ove lo scopo dell'attività svolta dal soggetto eventualmente destinatario di tutela è il fulcro che orienta l'interpretazione delle norme».
- [24] Eppure, nella prima versione della legge sul sovraindebitamento, quella introdotta cioè dal [d.l. n. 212 del 2011](#), rilevava «il sovraindebitamento dovuto "prevalentemente" all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore» (v. art. 1, comma 2, lett. b).
- [25] L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 702, per il quale l'art. 2, lett. e), CCII, pare predicare, finalmente, una interpretazione più larga della nozione di consumatore e ciò si desume proprio dalla definizione dello stesso, in cui non vi è più alcun riferimento all'avverbio «esclusivamente», limitandosi la norma ad uniformarsi al [codice delle assicurazioni](#).
- [26] In tal senso cfr. la Relazione di accompagnamento ai decreti delegati, *sub* art. 2, secondo la quale la definizione di consumatore è «ripresa dal [codice del consumo](#)». Scelta giudicata inopportuna da F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 668, perché effettuata dal legislatore italiano senza considerare la diversa logica fondante i due diversi contesti normativi: quello consumeristico e quello concorsuale.
- [27] In argomento cfr. C. CRACULI - A. CURLETTI, *La nozione di consumatore tra [codice del consumo](#) e l. 3/2012*, in *Contratti*, 2018, 81; S. TROIANO, *Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*, in G. ALPA - S. PATTI (a cura di), *Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori*, in P. SCHLESINGER(diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 2003, 31.
- [28] Ai sensi dell'[art. 1 d.l. n. 212 del 2011](#), infatti, per sovraindebitamento del consumatore doveva intendersi «il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal [codice del consumo](#) di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206](#)».
- [29] Parla di «bussola» di orientamento interpretativo, S. Leuzzi, *Le procedure da*

“sovraindebitamento”: *profili generali*, cit., 21, ove ulteriori riferimenti.

[30] P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, cit., 1283, per il quale «è certo che il consumatore possa anche eventualmente essere imprenditore o professionista al momento della presentazione del piano». Diversamente, F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 668 s., per la quale, nonostante il testo normativo della [l. n. 3 del 2012](#), la definizione di consumatore importata dal [Codice del consumo](#) determinerebbe, in ambito concorsuale, gravi difficoltà interpretative proprio con riferimento all'indebitamento “promiscuo”.

[31] *Contra*, F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 669, per la quale – nonostante le aperture consentite dall'[art. 6 l. n. 3 del 2012](#) – in presenza di debiti relativi ad un'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, al debitore sarebbe precluso l'accesso al piano del consumatore, potendosi solo avvalere (ove sempre ne ricorrano i presupposti) delle altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (l'accordo o la liquidazione del patrimonio); in termini, anche M. RISPOLI FARINA, *I rimedi alle crisi da sovraindebitamento: un assetto definitivo alla crisi del consumatore?*, in S. BONFATTI - G. FALCONE (a cura di), *Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento*, Milano, 2014, 277; A. GUIDOTTO, *Composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Fall.*, 2012, 22.

[32] Per una ricostruzione sistematica delle norme, cfr. [Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869](#), cit.

[33] Norma che invero non è stata riprodotta nel CCII, probabilmente perché giudicata in contrasto con la corrispondente disciplina prevista, in materia di concordato preventivo, dall'[art. 182-ter l. fall.](#) (ora, art. 88 CCII) per il trattamento dei crediti tributari e contributivi, per i quali è espressamente consentito, non solo il pagamento dilazionato, ma anche quello parziale. Peraltro, la Corte costituzionale, con la recente sentenza del 29 novembre 2019, n. 245, cit., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 7, comma 1, terzo periodo, l. n. 3 del 2012](#), limitatamente alle parole «all'imposta sul valore aggiunto», proprio per riscontrata violazione del principio di uguaglianza costituzionale di cui all'[art. 3 Cost.](#) Peraltro, già la giurisprudenza di merito aveva cercato di dare una lettura costituzionalmente orientata dell'[art. 7, comma 1, terzo periodo, l. n. 3 del 2012](#), ammettendo la falcidiabilità dell'IVA: v. [Trib. Pistoia, 26](#)

[aprile 2017](#), in www.ilcaso.it, 26 maggio 2017.

[34] Diversamente, F. MACARIO, *Finalità e definizioni*, cit., 18; A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., 584, per i quali il piano del consumatore può essere utilizzato solo dal debitore che non svolga attività imprenditoriale o professionale. Ciò perché, quand'anche sia vero che il legislatore abbia voluto fare riferimento, più che alla qualifica soggettiva, al “titolo” delle obbligazioni che hanno determinato il sovraindebitamento, è altrettanto vero che rispetto ad un debitore che svolga anche attività d'impresa o professionale, non sarebbe possibile «isolare» una situazione di sovraindebitamento con riferimento alle sole obbligazioni estranee all'attività imprenditoriale o professionale. Sul punto anche [Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869](#), cit., la quale ritiene che «la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 co. 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'[art. 12 bis co. 3 l. n. 3 del 2012](#)». Mette in evidenza le criticità del ragionamento argomentativo della Suprema Corte P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, cit., 1283 s., ove ulteriori riferimenti critici.

[35] S. PACCHI, *Il sovraindebitamento. Il regime italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, I, 694; S. LEUZZI, *Le procedure da “sovraindebitamento”: profili generali*, cit., 21.

[36] A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., 584.

[37] [Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869](#), cit., per la quale «il richiamo è piuttosto alla qualità dei debiti da ristrutturare che la connotano, in sé considerati e nella loro composizione finale»; in dottrina, G. FALCONE, *Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 13 ss., per il quale «la natura di consumatore si lega non già ad una qualità soggettiva “stabile” del debitore [...], ma alla specifica finalità per la quale il debito viene ad essere contratto, di talché alla medesima persona fisica possono fare capo debiti di diversa natura. La qualità di imprenditore e quella di consumatore, riferite ad una persona fisica, non sono omogenee, la prima essendo una caratteristica “ontologica” del soggetto, la seconda essendo un elemento accidentale definito dalla finalità propria dell'atto [...]». Critica su questa impostazione, F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 669.

[38] In questi termini, v. Trib. Bergamo, 12 dicembre 2014, cit. Diversamente, F. MACARIO, *Finalità e definizioni*, cit., 18, per il quale, trattandosi nella vicenda del sovraindebitamento di una disciplina sulla responsabilità patrimoniale e non – come nella legislazione consumeristica – sul rapporto contrattuale (ove, in effetti, lo stesso soggetto può in un contesto negoziale assumere la veste di consumatore e in un altro quello di professionista), l'indebitamento (come del resto anche lo stato di insolvenza) deve essere valutato nel suo complesso, senza poter isolare una sola parte dei debiti (quelli cioè “non professionali”, ossia “di consumo”); negli stessi termini, F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 669, per la quale la definizione di consumatore importata dal [Codice del consumo](#) sarebbe troppo vasta, mettendo in pericolo i principi essenziali della regolazione concorsuale dei crediti.

[39] F. LAMANNA, *Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, I, Milano, 2019, 58, per il quale il suddetto criterio selettivo permette di non escludere dalla nozione di consumatore gli imprenditori o i professionisti quando abbiano solo debiti che non siano originati dalle suddette attività, ma siano “comuni”.

[40] In termini, [Trib. Milano, 16 maggio 2015](#), in [www.ilcaso.it](#); S. LEUZZI, *La procedura da “sovraindebitamento”: profili generali*, cit., 21; [Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869](#), cit., per la quale quello che la legge esige nel consumatore è la «specifica qualità della sua insolvenza finale», che deve essere composta da soli debiti di tipo personale o familiare, salvo gli eventuali debiti fiscali dell'[art. 7, comma 1, terzo](#)

[periodo, l. n. 3 del 2012](#), che – in quanto tali – devono essere pagati per intero.

[41] L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 702, per il quale il CCII parrebbe predicare, finalmente, una interpretazione più larga della nozione di consumatore, sopprimendo l'avverbio «esclusivamente».

[42] Così A. CRIVELLI, *Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella L. n. 3/2012 e nel CCII*, cit., 721; Id., *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 73, per il quale il consumatore che sia titolare di un'impresa o di un'attività professionale, può accedere al piano escludendo dallo stesso i debiti (non scaduti) attinenti a tali attività. Si configurerebbe così un'altra ipotesi (oltre a quella prevista dall'art. 67, comma 5, CCII per il mutuo ipotecario sull'abitazione principale) di debiti esclusi dal piano del consumatore.

[43] Riconosciuta ad esempio in giurisprudenza da Trib. Napoli Nord, sez. III, 21 dicembre 2018, inedita, per il quale perché il piano del consumatore sia ammissibile e omologabile occorre che lo squilibrio patrimoniale ed economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare (e non imprenditoriale).

[44] Critica sul punto F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 669, ove ulteriori riferimenti.

[45] Sul tema cfr. S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 22.

[46] P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, cit., 1282, per il quale «pare sicuro, considerato il dato testuale e la finalità della disciplina, che l'istituto abbia in considerazione esclusivamente le obbligazioni che siano state, da un consumatore, assunte per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta da costui»; G. Terranova, *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., 8.

[47] F. DI MARZIO, *Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitato*, cit., 13 s., che individua la *ratio* della normativa di favore prevista per il consumatore nell'esigenza, di ordine pubblico economico, di far fronte alle situazioni di sovraindebitamento di coloro che non svolgono un'attività economica.

[48] P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, cit., 1283, per il quale il piano resta estraneo ai creditori di diversa natura, i quali non possono subire gli effetti parzialmente liberatori scaturenti

dall'omologazione; A. CRIVELLI, *Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella L. n. 3/2012 e nel CCII*, cit., 720 s., per il quale l'esclusione dovrebbe riguardare i soli debiti «professionali» non scaduti al momento della presentazione del piano. Per [Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869](#), cit., il consumatore, pur potendo esercitare nel contempo attività professionale o d'impresa, al momento della presentazione del piano, non deve avere debiti attuali non pagati derivanti da tali attività, salvo gli eventuali debiti di cui all'[art. 7, comma 1, terzo periodo, l. n. 3 del 2012](#) (i debiti cioè tributari) che sarebbero in ogni caso «da dedurre obbligatoriamente nel piano con trattamento adempitivo non temperato da alcuna dilazione». Critico sull'ultimo assunto, P. LUCCI, *op. ult. cit.*, 1283 s., per il quale il ragionamento della Corte di cassazione, nella richiamata sentenza, porterebbe alla poco ragionevole conclusione per cui i debiti d'impresa dovrebbero essere adempiuti dal consumatore-imprenditore necessariamente *prima* della presentazione del piano, quale presupposto di legittimazione al ricorso, mentre i debiti erariali potrebbero essere pagati per intero anche *dopo*, una volta depositato il ricorso ed omologato il piano.

[49] S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 30.

[50] Cfr. F. PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, cit., 207, per la quale il problema è piuttosto di realizzazione della garanzia patrimoniale generica del socio, il quale anche nel caso di società non fallibile (società agricola, società commerciale sotto-soglia o società fra professionisti) sottrarrebbe, comunque, ai creditori personali una parte del patrimonio, costituito cioè dalla quota sociale, che – in difetto di recesso – resterebbe in società. Pertanto, il problema riguarderebbe non solo i creditori sociali pretermessi dal piano, ma anche quelli personali che vedrebbero, comunque, sottratta alle loro prerogative la quota societaria.

[51] [Trib. Milano, 18 agosto 2016](#), cit., per il quale il socio illimitatamente responsabile di società fallibile (nella specie una s.a.s.) non può accedere al piano del consumatore perché «i suoi debiti sono anche quelli sociali di cui è illimitatamente responsabile, perciò sembra incongruente procedere ad una sistemazione della situazione debitoria senza considerare tutti i debiti sociali oltre a quelli della società, così come si dovrebbe provvedere a liquidare il valore della quota posseduta come componente del patrimonio». Invero, anche chi ne predicava l'ammissibilità aveva cura di specificare che la procedura di sovraindebitamento dovesse comprendere tutti i creditori, sia quelli

personali del socio, che quelli sociali: in tal senso cfr. A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., 583.

[52] F. PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, cit., 204, per la quale è la natura universale delle procedure concorsuali che è di ostacolo alla sovrapposizione di altre pretese creditorie sul medesimo patrimonio, o quota di patrimonio. I creditori sociali, pretermessi dal piano, subirebbero il trattamento preferenziale dei creditori personali, poiché per effetto della procedura di sovraindebitamento si verrebbe a determinare in favore di questi ultimi una segregazione patrimoniale, assai duratura (da ultimo, la [Cass., ord. 28 ottobre 2019, n. 27544](#), in [www.ilcaso.it](#), 5 novembre 2019, ha riconosciuto la legittimità di un piano del consumatore anche con durata superiore ai 5/7 anni, se gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati). Ma anche i creditori personali del socio, a loro volta, non potrebbero realizzare a pieno la responsabilità patrimoniale del loro debitore, in quanto una parte del suo patrimonio – costituita dalla quota sociale – resterebbe comunque in società (quindi fuori dal piano). Conseguentemente, in pendenza di un rapporto sociale, il socio non potrebbe mai avviare in proprio una procedura di sovraindebitamento. Negli stessi termini, [Trib. Milano, 18 agosto 2016](#), cit.

[53] Tanto in puntuale esecuzione di quanto previsto all'art. 9 della legge delega ([L. 19 ottobre 2017, n. 155](#)), che richiedeva di «comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili».

[54] P. LUCCI, *Il socio illimitatamente responsabile e la composizione della crisi personale da sovraindebitamento*, cit., 947, nt. 6.

[555] A. CRIVELLI, *Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella L. n. 3/2012 e nel CCII*, cit., 720, il quale sottolinea la possibile non universalità delle procedure concordatarie (concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore), a differenza della liquidazione controllata, la quale deve comprendere l'intero patrimonio del debitore e coinvolgere la totalità dei debiti; S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 22, per il quale il consumatore avrebbe nel caso di obbligazioni promiscue la opportunità di "spacchettare" la propria posizione passiva, nell'ottica di ristrutturare il solo debito personale, cioè quello assunto «esclusivamente per scopi estranei» alla professione o all'impresa.

[56] A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 73, per il quale

manca in effetti, tanto nella disciplina del concordato minore come in quella della ristrutturazione dei debiti del consumatore, una norma analoga a quella dell'art. 268, comma 1, CCII, per la quale la liquidazione controllata deve avere ad oggetto tutti i beni del debitore, con le sole esclusioni di cui al comma 3.

[57] Sull'argomento cfr. P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, cit., 1284 ss.; A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 69 ss., per il quale il problema riguarda anche l'ipotesi inversa, cioè, quella dei creditori personali che vedono sottratte al piano le risorse eventualmente destinate ai creditori non consumeristici. Con riferimento specifico alla posizione del socio illimitatamente responsabile, S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 30 s., per il quale occorre che la ristrutturazione dei debiti personali del socio non avvenga a discapito dei creditori sociali.

[58] Diminuzione non solo quantitativa, ma anche qualitativa, riferita cioè alla consistenza delle risorse destinate al piano del consumatore e sottratte ai creditori estranei.

[59] P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, cit., 1284, per il quale, in tali circostanze, i creditori rimasti estranei potrebbero avere soddisfazione solo dopo che al debitore dovessero eventualmente sopravvenire nuovi beni e disponibilità economiche ed una volta intervenuta la tacitazione dei creditori compresi nel piano.

[60] Ove le ragioni di credito siano posteriori al piano, invece, è la stessa legge ([art. 12-ter, comma 2, l. n. 3 del 2012](#)) ad impedire ai creditori sopravvenuti di procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

[61] Peraltro già riconosciuta da parte consistente della giurisprudenza di merito: [Trib. Rimini, 22 marzo 2018](#) e [Trib. Verona, 9 maggio 2018](#), in *Fall.*, 2019, 943 ss.; [Trib. Prato, 16 novembre 2016](#), cit.; *contra* [Trib. Milano, 18 agosto 2016](#), cit.

[62] S. SANZO, *I principi generali e le disposizioni di immediata attuazione*, in S. SANZO - D. BURRONI (a cura di), *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, Bologna, 2019, 17.

[63] In tal senso, cfr. S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 30 e 31.

[64] Anche il CCII nulla prevede al riguardo, riproponendosi anche nel nuovo

ordinamento concorsuale le stesse problematiche: L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 701 s., che parla giustamente di un'altra occasione persa.

[65] A livello comunitario, la recente direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 giugno 2019, n. 2019/1023, riguardante i «quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione», all'84° Considerando prevede che «I debiti personali e professionali che non possono essere ragionevolmente distinti, ad esempio quando un bene è usato nel corso dell'attività professionale dell'imprenditore nonché al di fuori della stessa, dovrebbero essere trattati in un'unica procedura. Qualora gli Stati membri dispongano che tali debiti siano sottoposti a procedure d'insolvenza diverse, è necessario coordinare le varie procedure. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità degli Stati membri di scegliere di trattare tutti i debiti dell'imprenditore in un'unica procedura»; ed all'art. 24 dispone poi che «Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'esdebitazione integrale, se l'imprenditore insolvente ha contratto debiti professionali nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e debiti personali al di fuori di tale attività, che non possono essere ragionevolmente distinti dai primi, tali debiti, se possono essere liberati, siano trattati in un'unica procedura. Qualora i debiti professionali e quelli personali possano essere distinti, gli Stati membri possono prevedere che, ai fini dell'esdebitazione integrale, essi siano trattati o in procedure distinte ma coordinate, o nella stessa procedura». Reputa la previsione del CCII (art. 2, comma 1, lett. e) sull'accessibilità al piano del consumatore da parte del socio illimitatamente responsabile per la ristrutturazione dei soli debiti personali, in netto contrasto con le indicazioni comunitarie (contenute nella proposta di direttiva comunitaria del 2016) per le quali il debitore dovrebbe accedere ad un'unica procedura concorsuale, sia per i debiti da “consumo”, che per i debiti societari, L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 702 s., ove ulteriori riferimenti.

[66] Uno spunto ricostruttivo in tal senso è offerto da [Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869](#), cit., ove ulteriori riferimenti.

[67] A. Crivelli, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 72.

[68] [Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869](#), cit.; A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del*

consumatore, cit., 73.

[69] Giudica il rimedio insoddisfacente, P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, cit., 1285, per il quale, nel caso di opposizione per ragioni di convenienza proposta dal creditore non consumeristico, che per definizione è escluso dal piano, il giudice non potrebbe mai omologarlo, in quanto il creditore opponente nulla riceverebbe dalla esecuzione del piano (rispetto all'alternativa liquidatoria), il quale pertanto per lui non sarebbe mai conveniente.

[70] Per uno spunto in tal senso, cfr. [Trib. Verona, 9 maggio 2018](#), cit., per il quale il Tribunale, nel valutare la meritevolezza del socio illimitatamente responsabile, deve verificare anche l'assenza di atti compiuti in frode ai creditori della società partecipata dal socio debitore (nella specie una s.n.c.); critico sul punto, P. LUCCI, *Il socio illimitatamente responsabile e la composizione della crisi personale da sovraindebitamento*, cit., 954.

[71] A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 98.

[72] Peraltro, anche nel vigore della [l. n. 3 del 2012](#) che non limita espressamente la non meritevolezza alle ipotesi di colpa grave, l'orientamento della giurisprudenza è stato sinora nel senso di precludere l'accesso al piano solo in caso di comportamenti gravemente colposi del consumatore. Sul punto si veda, ad esempio, Trib. Ancona, 16 luglio 2019, in [www.ilcaso.it](#), 16 ottobre 2019, ove si osserva come «in sede di applicazione della normativa di cui agli [artt. 12 bis e ss L 3/2012](#), la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso”. Il favor per il consumatore è avvalorato dal nuovo CCI, che all'art. 69 comma 1, esclude l'accesso alla procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve». Sull'argomento A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 101 e nt. 38.

[73] È infatti sulla base di tali elenchi che l'OCC comunica ai creditori la proposta di piano, con il decreto di fissazione di udienza, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 10 l. n. 3 del 2012](#) e art. 70 CCII.

[74] Diversamente i creditori rimasti estranei non sarebbero informati e non potrebbero nemmeno contestare la convenienza del piano. In tal senso A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 74.

[75] P. QUARTICELLI, *Il deposito della proposta*, in *La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., 31 ss.; A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 102, il quale precisa come le conclusioni dell'OCC naturalmente non siano vincolanti per il giudice, il quale potrà (motivatamente) disattenderle sia che siano positive, sia che siano negative.

[76] A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 98, per il quale è evidente che il legislatore abbia individuato nel penetrante sindacato giudiziale sulle ragioni del sovraindebitamento il principale contrappeso all'assenza di voto dei creditori.

[77] Nella stessa direzione [Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869](#), cit., la quale, però, nella specie ritiene che il consumatore per poter accedere al piano debba avere preventivamente estinto i debiti di tipo professionale o imprenditoriale, eccezion fatta per quelli tributari per i quali esiste un'espressa norma che ne impone l'integrale pagamento nel piano ([art. 7, comma 1, terzo periodo, l. n. 3 del 2012](#)).